Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA Numero: 220 Anno: 2004

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 01/04/2004

REPUBBLICA ITALIANA sent. 220/2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Composta dai seguenti Magistrati:

dott. Gaetano Pellegrino Presidente

dott. Angelo De Marco Consigliere relatore

dott. Giorgio CaponeConsiglieredott. Luciano CalamaroConsiglieredott. Amedeo RozeraConsigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione iscritto al n. 17616 del registro di Segreteria, proposto dal Sig. A. R. M., rappresentato e difeso dagli avvocati Ada Tozzi e Ettore M. Cerasa, elettivamente domiciliato presso il loro studio, a Omissis, in via del Viminale, n. 43.

CONTRO

i Ministeri dell' interno e dell' economia, in persona del rispettivi Ministri in carica, domiciliati per legge presso l' Avvocatura generale dello Stato, a Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, nonché

CONTRO

l' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica, INPDAP, in persona del suo legale rappresentante p.t., presso la sede di Roma, via Ballarin, n. 42,

AVVERSO

la sentenza di questa Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello n. 369/2002 del 6/13 novembre 2002.

Vista la sentenza impugnata e gli altri atti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 23 gennaio 2004, con l'assistenza del segretario, Sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, consigliere Angelo De Marco, l'avvocato Ettore M. Cerasa per il ricorrente e l'avvocato Dario Marinuzzi, difensore dell' INPDAP.

Ritenuto in

FATTO

La sentenza oggetto dell' odierno giudizio ha respinto, ritenendolo infondato, l' appello proposto dal Sig. Meloni Antonio contro la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2119/2001 del 16 maggio 2001, di cui ha integralmente confermato il contenuto, sia in ordine al diniego di inclusione nel novero dei "miglioramenti economici" riconosciuti con precedente sentenza n. 280/95 della medesima Sezione Lazio dell' indennità pensionabile introdotta dall' articolo 5 del DPR 69 del 1984 con decorrenza 1° gennaio 1984, sia in ordine alla applicabilità, nei confronti del ricorrente, dell'

aliquota perequativa del 6% di cui alla tabella B allegata alla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

Con il ricorso per revocazione in discussione gli avvocati Ettore M. Cerasa e Ada Tuozzi, dopo avere ricordato i termini della vicenda e riportato le argomentazioni giuridiche prospettate in primo grado, riproposte in sede di gravame quali motivi d'appello, sostengono che la detta sentenza, nel disattendere tali argomentazioni, è incorsa in errori di fatto, che hanno coinvolto entrambi i punti sui quali è intervenuta la decisione.

Per ciò che concerne il diniego di applicabilità all' interessato dell' indennità pensionabile i giudici, pur avendo sinteticamente riportato le argomentazioni dell' appellante, le avrebbero poi concretamente ignorate, omettendo di pronunciarsi su di esse.

Essi avrebbero infatti trascurato di considerare il diritto quesito scaturente dall' intervenuta adesione del Meloni alla legge n. 181 del 1981, istitutiva della polizia di Stato; avrebbero errato nel ritenere che "dal fatto che la base pensionabile è costituita dallo stipendio e dalla indennità pensionabile non deriva necessariamente la reductio ad unitatem"; avrebbero, ancora, impropriamente fatto riferimento, con il richiamo alla sentenza n. 14/2001 del 24 gennaio 2001, a fattispecie di assegni o indennità con caratteri ben diversi da quelli dell' indennità pensionabile per cui è causa.

Per ciò che concerne la ritenuta applicabilità dell' aliquota perequativa del 6% (in luogo di quella del 9%, inizialmente assentita) si sarebbe verificato un errore di percezione delle risultanze processuali consistente nel palese contrasto tra la realtà giuridica posta a fondamento della sentenza e la realtà obiettiva, che si è concretizzata nella riduzione della pensione precedentemente goduta, proprio per effetto della legge che doveva invece incrementarla.

In via subordinata i ricorrenti chiedono il deferimento alle Sezioni riunite della questione relativa all' applicazione della tabella B allegata alla legge n. 59 del 1991, sulla quale sono state emesse decisioni contrastanti della Sezione, nonché della ulteriore questione relativa alla interpretazione dell' articolo 43, comma terzo della legge n. 121 del 1981 che, pur non avendo dato luogo a contrasto di giurisprudenza, è di particolare rilievo e difficoltà, tale da meritare l' enunciazione, sul punto, di un principio di diritto.

L' INPDAP si è costituita con memoria depositata il 16 gennaio 2004, con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto nel merito perché infondato.

Nella pubblica udienza odierna, dopo l' esposizione del relatore, l' avvocato Cerasa ha sostanzialmente chiesto una rivisitazione della sentenza impugnata, alla luce delle ampie e motivate argomentazioni esposte nel ricorso e nella preminente considerazione che, diversamente, verrebbero ad essere ingiustificatamente sacrificati diritti quesiti degli interessati.

Il difensore dell' INPDAP si è riportato all' atto scritto, nonché ai principi generali di diritto, insistendo nelle conclusioni rese.

Considerato in

DIRITTO

Oggetto di impugnativa è la sentenza di questa Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d' appello n. 369/2002 del 6/13 novembre 2002, di cui si chiede la revocazione per errori di fatto in cui la stessa sarebbe incorsa, per avere ignorato le argomentazioni giuridiche poste dall' appellante a fondamento del proprio gravame e per essersi basata su una realtà giuridica in palese

contrasto con le risultanze processuali.

Il ricorso è inammissibile, per insussistenza dei denunciati errori di fatto, i quali si risolvono piuttosto in valutazioni di diritto, che il ricorrente non condivide e di cui vorrebbe ottenere, attraverso lo strumento impropriamente attivato del ricorso per revocazione, una complessiva rivisitazione in questa sede.

Non è superfluo ricordare che, in base a principi ormai consolidati in giurisprudenza, l' errore di fatto deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell' articolo 395 c.p.c. deve consistere in una falsa percezione della realtà, in una vera e propria "svista" obiettivamente ed immediatamente percepibile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l' esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o documenti di causa, ovvero l' inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato attraverso tali atti o documenti, e sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato.

Insomma, per aversi errore revocatorio (come anche ricordato nella memoria di costituzione dell' INPDAP) "occorre che emerga un contrasto tra la rappresentazione della realtà quale risulta dagli atti del procedimento e quella percepita dal giudice quale risulta dalla decisione", e tale contrasto, inoltre "deve risultare ictu oculi, senza che per rilevarlo si debba far luogo ad argomentazione alcuna, essendo l' errore revocatorio causato da un difetto nella percezione sensoriale di un elemento di realtà".

Nulla di tutto ciò risulta dalla sentenza oggetto dell' odierno giudizio revocatorio, che, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado (impugnata con la riproposizione, quali motivi d' appello, dei medesimo argomenti già introdotti quali motivi di diritto posti a fondamento del ricorso di primo grado) ha formulato esclusivamente valutazioni giuridiche, risultate coincidenti con quelle espresse dal primo giudice, nelle quali non è in alcun modo rinvenibile una percezione distorta della realtà processuale né una ingiustificata obliterazione dei motivi d' appello.

Quegli stessi motivi di diritto, già sottoposti al vaglio del giudizio di secondo grado, non possono oggi divenire oggetto di un giudizio per revocazione (che non costituisce rimedio per eventuali difetti di giudizio né strumento per una diversa valutazione degli atti processuali) perché – come anche rilevato nella memoria di costituzione dell' INPDAP – "accedendo a tale tesi si produrrebbero effetti aberranti, primo fra tutti l' introduzione, in via surrettizia, di un nuovo ulteriore grado di appello".

L' inammissibilità del ricorso non lascia spazio per un esame approfondito della richiesta subordinata, che risulta peraltro, *prima facie*, anch' essa inammissibile, per mancanza di contrasti giurisprudenziali rilevanti innanzi alle Sezioni riunite della Corte.

Può disporsi, in considerazione della sostanziale gratuità del giudizio pensionistico, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Centrale Giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 23 gennaio 2004.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Angelo De Marco

f.to Gaetano Pellegrino

Depositata in Segreteria il giorno 1 aprile 2004

IL DIRIGENTE

f.to Dr. Rossana Bernardini